

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

VISTO

VISTO

Sperimentali";

DECRETO N. 54 DEL 09/11/2010

OGGETTO:	Piano regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino.
VISTO	lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di
	attuazione;
VISTO	il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.
	1265;
VISTO	il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della
	Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
VISTA	la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;
VISTA	la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione,
	approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre
	1986;
VISTA	la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA	la Legge Regionale 5 febbraio 1982, n. 6;
VISTA	l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984;
VISTA	la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15 su "Riordino, organizzazione e funzionamento
	dei Servizi Veterinari in Sardegna";
VISTA	la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
VISTO	il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989 n. 298 su "Regolamento per la determinazione dei
	criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2
	giugno 1988 n. 218";
VISTO	il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 su "Attuazione della direttiva 91/628
	CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto";
VISTO	il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 su "Norme minime per la protezione dei
	suini";

il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e s.m.e i.;



ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 "Regolamento su misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la Malattia Vescicolare dei Suini"; **VISTO** il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587 "Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988 n. 218"; **VISTO** il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333; sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento; VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità e della Assistenza Sociale del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione e il benessere animale durante il trasporto: **VISTO** il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196 relativo ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000; **VISTA** la Direttiva 2000/428/CE del Consiglio del 4 luglio 2000 che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della Malattia Vescicolare dei Suini (Manuale di diagnostica): **VISTA** la Direttiva della Commissione 2001/93/CE recante modifiche alla Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ed il relativo Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 di attuazione della suddetta Direttiva; il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2002/1774/CE; **VISTO** il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2003/811/CE; **VISTO** VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio 2004/852/CE, 2004/853/CE, 2004/854/CE e 2004/882/CE del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali; **VISTO** il Regolamento della Commissione Europea 2005/349 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio; **VISTA** la Decisione della Commissione Europea 2005/779/CE e successive modifiche; VISTO il D.A.I.S. n. 42 del 21 novembre 2005 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di

protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";



ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio

sanitario della Sardegna";

VISTA la circolare n. 12882 del 29 ottobre 2007 del Ministero della Salute, concernente i

controlli ufficiali sul sistema di identificazione e registrazione dei suini;

VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 12 aprile

2008, su "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi

suini nonché le relative movimentazioni";

VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 12 aprile

2008, inerente la Malattia Vescicolare del Suino e la Peste Suina Classica;

VISTA la circolare esplicativa dell'O.M. 12 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e

delle Politiche Sociali prot. n. 14121 del 30 giugno 2008 che assegna alle regioni il

compito di definire le misure di biosicurezza delle aziende suinicole per MVS;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza sociale n. 33 del 5

novembre 2008 su "Misure urgenti nei confronti della Malattia Vescicolare del Suino";

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza sociale n. 54 del 21

ottobre 2009 su "Notifica delle malattie infettive e trasmissibili degli animali";

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 33 del 6

luglio 2010 su "Decreto attuativo del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e

della Peste Suina Classica Anno 2010";

VISTA la Decisione della Commissione Europea 2009/883/CE del 26 novembre 2009;

VISTA la relazione tecnica sulla Malattia Vescicolare del Suino dell'Osservatorio

Epidemiologico Veterinario prot. n°20655 del 5 ott obre 2010;

CONSIDERATO che l'O. M. 19 marzo 1979 vieta l' introduzione dalla Sardegna nel restante territorio

nazionale di suini, loro carni, prodotti ed avanzi e di altro materiale possibile veicolo di

contagio;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna risulta essere "Regione accreditata per la Malattia

Vescicolare del Suino" come da all. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12

aprile 2008;

CONSIDERATO il basso livello di rischio degli allevamenti suinicoli regionali per l'introduzione e la

diffusione della Malattia Vescicolare del Suino;

RITENUTO di dover regolamentare le modalità di applicazione del Piano nazionale di eradicazione

della Malattia Vescicolare del Suino, abrogando quanto disposto in via transitoria dal

DAIS 33/2008;



ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

RITENUTO necessario predisporre un Piano di monitoraggio sierologico nel patrimonio suinicolo

regionale per confermare la qualifica di regione accreditata;

RITENUTO opportuno modulare il succitato Piano di monitoraggio in relazione all'orientamento

produttivo delle aziende ed al livello di rischio sanitario;

Su parere conforme del Direttore Generale, sentito il Direttore del Servizio Prevenzione

DECRETA

ART. 1 Objettivi

- 1. Il presente Decreto stabilisce le misure sanitarie da applicarsi nei confronti della Malattia Vescicolare del Suino negli allevamenti suinicoli e comunque su tutti gli animali della specie suina.
- 2. Le attività sanitarie del presente Decreto saranno effettuate dal personale delle Aziende Sanitarie Locali e sono volte:
 - a) al mantenimento dello stato di Regione accreditata per MVS;
 - b) alla tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale;
 - c) alla verifica della situazione epidemiologica per MVS;
 - d) alla garanzia della sicurezza alimentare nel circuito commerciale.

ART. 2 **Definizioni**

- 1. Ai fini del presente Decreto si intende per:
 - a) <u>Azienda</u>: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati;
 - b) <u>Azienda da riproduzione</u>: l'azienda in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti;
 - Azienda da riproduzione a ciclo aperto: l'azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un altro allevamento;
 - d) <u>Azienda da riproduzione a ciclo chiuso</u>: l'azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati prevalentemente alla macellazione;



ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- e) <u>Azienda da ingrasso</u>: l'azienda in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente ad altra azienda da ingrasso o alla macellazione;
- f) Stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, come specificato all'art 11 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto; ai fini dei controlli sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alle stalle di sosta. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello;
- g) Centri di raccolta: i centri di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. 22 maggio 1999, n 196;
- h) <u>Azienda accreditata per MVS</u>: l'azienda conforme ai requisiti di cui all'art. 3 del presente Decreto:
- i) <u>CERVES</u>: Centro di Referenza Nazionale per le malattie vescicolari con sede a Brescia presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna;
- j) BDN; la Banca Dati Nazionale, di cui al D.lgs. 22 maggio1999 n 196;
- k) <u>Suino singleton reactor:</u> suino il cui siero produce una reazione aspecifica reagendo positivamente al virus della MVS pur non avendo avuto precedenti contatti con il virus e non avendo dato evidenza alcuna di trasmissione dell'infezione ad altri suini.

ART. 3 Riconoscimento delle aziende

- 1. Il Servizio Veterinario dell'ASL conferisce la qualifica di azienda accreditata per MVS in presenza dei seguenti requisiti:
 - regolare adempimento alla normativa sull'anagrafe suina;
 - esito negativo di due controlli sierologici effettuati ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni su un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un livello di confidenza del 95%;
 - rispetto dei requisiti strutturali e gestionali di cui all' Allegato I.

ART. 4 Attività di sorveglianza

1. .Le attività di sorveglianza sono effettuate conformemente al piano di cui all' **Allegato II** del presente Decreto.



ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- 2. Il Veterinario Ufficiale, prima dell'espletamento delle attività di cui al comma precedente, controlla nelle aziende suine il registro aziendale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
- 3. Il controllo del registro aziendale è mirato ad accertare la corrispondenza tra l'effettivo riportato nel registro e la reale consistenza aziendale ed a verificarne la congruenza con le movimentazioni delle partite in entrata ed uscita trascritte.
- 4. Il Veterinario Ufficiale verifica che nelle aziende accreditate siano applicate le norme di biosicurezza di cui all'Allegato I.

ART. 5 Singleton reactor

- 1. Il sospetto della presenza di un *singleton reactor* si ha quando la singola sieropositività è accompagnata da:
 - a) assenza di segni clinici di malattia nei capi dell'azienda;
 - b) nessun caso precedente di malattia nell'azienda;
 - c) assenza di correlazione epidemiologica dell'azienda o del soggetto sieropositivo con un focolaio di MVS o altra azienda sieropositiva.
- 2. La conferma di singleton reactor si ha in caso di:
 - a) assenza di sieroconversione di altri soggetti dell'azienda;
 - b) assenza di incremento del titolo anticorpale del capo sieropositivo.

ART. 6 Macellazione dei soggetti sieropositivi

- 1. I suini sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di cinque giorni dalla emissione dell'ordinanza di abbattimento, in un macello posto sul territorio regionale.
- 2. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente.
- 3. L'invio al macello dei suini sieropositivi deve essere notificato dal Servizio Veterinario della ASL di partenza a quello di destinazione, almeno quarantotto ore prima della partenza. Il certificato di provenienza degli animali (Modello IV) deve riportare, in aggiunta ai codici identificativi degli animali, la dicitura «Suini sieropositivi per MVS».
- 4. Il Veterinario Ufficiale responsabile del macello di destinazione degli animali annota in calce sul Modello IV l'avvenuta macellazione e la comunica tempestivamente all'ASL di origine degli animali.
- 5. I suini sieropositivi, inclusi i *singleton reactor*, devono essere trasportati, mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni sono trattate conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e s.m. e i. La testa e il pacchetto intestinale di tali suini devono essere distrutti e le loro carni sono destinate esclusivamente al mercato regionale.



ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

ART. 7 Mantenimento, sospensione e revoca della qualifica aziendale

- 1. Un'azienda accreditata per MVS mantiene la sua qualifica se, oltre ai requisiti previsti all'art. 3, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) sono state effettuate le attività di controllo sierologico previste nel piano con esito negativo come da programma di sorveglianza di cui all'Allegato II;
 - b) i suini di nuova introduzione provengono da aziende accreditate.
- 2. La qualifica di azienda accreditata per MVS è sospesa qualora, in sede di verifiche svolte dalle Autorità competenti, siano rilevate irregolarità documentali nella tenuta del registro aziendale o in BDN, nonché nel caso in cui siano presenti animali non correttamente identificati. Tale stato perdura fino alla completa regolarizzazione dello stesso e sino all'avvenuto controllo sierologico con esito negativo di un campione di animali secondo l' Allegato III.
- 3. La qualifica di una azienda accreditata per MVS è sospesa qualora nell'esecuzione del piano sia rilevata una singola sieropositività al controllo di screening effettuato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale anche prima della conferma del CERVES; in tal caso la ASL dispone:
 - a) il sequestro dell'azienda e il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa;
 - b) l'esecuzione di un secondo prelievo di sangue dal capo sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto, dopo sette giorni dal prelievo dei precedenti campioni;
 - c) nel caso in cui la sieropositività è confermata come singleton reactor di cui all'art. 5, il capo sieropositivo deve essere macellato con le modalità indicate all'art. 6; in tal caso, l'azienda riacquista la qualifica subito dopo la macellazione del capo sieropositivo e le misure restrittive vengono revocate.
- 4. La qualifica di azienda accreditata per MVS è revocata nel caso in cui sia rilevata la presenza di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza o presenza di documentazione o identificazione contraffatte. In tal caso l'autorità sanitaria locale dispone il sequestro dell'azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa.
- 5. Se la sieropositività non è imputabile a *singleton reactor*, la qualifica dell'azienda viene revocata e l'autorità sanitaria locale applica le misure necessarie a confermare o ad escludere la presenza della malattia e in tal caso dispone:
 - a) il sequestro dell'azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa;
 - b) l'esecuzione di un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda e prelievi di campioni di sangue dai suini:
 - nel caso in cui si tratti di azienda da riproduzione, il prelievo di sangue di tutti i riproduttori non ancora controllati e di un campione di suini all'ingrasso pari a quello indicato nella tabella di cui all' Allegato III;
 - II. nel caso in cui si tratti di azienda da ingrasso, il prelievo di sangue a campione in un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all' Allegato III. Nel



ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

gruppo degli animali campionati devono essere inclusi anche capi a contatto con i capi sieropositivi.

- 6. Qualora sia evidenziata l'esclusiva sieropositività, in assenza di trasmissione dell'enterovirus della MVS, l'autorità sanitaria locale, tenuto conto di quanto previsto dall' art. 6, ordina la macellazione:
 - a) dei riproduttori sieropositivi;
 - b) di tutti i capi da ingrasso a seconda della tipologia produttiva interessata dalla sieropositività.
- 7. Nel caso in cui con i controlli effettuati si dimostri la circolazione dell'enterovirus della MVS, l'azienda viene dichiarata focolaio e l'autorità sanitaria locale applica le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e s.m. e i.

ART. 8 Procedure per la riacquisizione dell'accreditamento aziendale

- 1. Per riacquisire l'accreditamento:
 - a) <u>delle aziende con sieropositività multipla</u>; si procede al prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto indicato nella tabella di cui all' Allegato III, effettuato su altrettanti riproduttori, trascorsi almeno ventotto giorni dalla macellazione dei sieropositivi. Nel caso di abbattimenti parziali (aziende da riproduzione), tra gli animali da campionare devono anche essere inclusi i capi che erano stati a contatto con i sieropositivi;
 - b) <u>delle aziende presenti in zone di protezione</u>; istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all' Allegato III;
 - c) delle aziende presenti in zone di sorveglianza; istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di un unico campione di sangue in tutte le aziende, effettuato su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato III.
- 2. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare i suini verso altre aziende e/o mattatoi, fatto salvo quanto previsto dall' art. 6.

ART. 9 Invio dei campioni e modulistica

- I dati dell'azienda e dei suini sottoposti a controllo, identificati in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, devono essere correttamente riportati coerentemente a quanto registrato in BDN, nel modello di cui all' Allegato V del presente Decreto che, debitamente compilato, deve accompagnare i campioni di sangue che vengono inviati all'IZS.
- 2. I campioni di feci saranno inviati dalla ASL all'IZS che provvede al successivo invio al CERVES.



ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- 3. Per le stalle di sosta i campioni prelevati nell'esecuzione del presente piano devono essere inviati all'IZS con la modulistica di accompagnamento debitamente compilata, anche quando nelle stalle di sosta non sono presenti animali e non si può procedere con il prelievo dei campioni. In tal caso nello spazio relativo a «N. capi presenti» e «N. campioni prelevati» si deve riportare 0. Anche le schede di questi controlli devono essere inserite nel sistema informativo della MVS.
- 4. I campioni di sangue e feci possono essere sottoposti, oltre che alle prove sierologiche e virologiche nei confronti della MVS, anche ad altri test previsti da altri piani di controllo delle malattie del suino.
- 5. La scheda di accompagnamento campioni (Allegato V) può essere scaricata dalla BDN con le informazioni anagrafiche già presenti. Qualora detto Allegato scaricato dalla BDN riporti dati discordanti con quanto viene verificato in azienda dal Veterinario Ufficiale, lo stesso deve apportarvi le opportune modifiche, provvedendo anche ad aggiornare e/o prescriverne l'aggiornamento in BDN.

ART. 10 Controlli su partite di suini provenienti da Stati membri della Unione Europea

- 1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere sottoposte a controlli non discriminatori, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
- 2. Il campionamento riguarda le partite di suini da produzione e riproduzione ed è effettuato al momento dello scarico degli animali dal mezzo di trasporto. Sono escluse dal predetto campionamento le partite di suini da macello.
- 3. Per ciascuna partita viene effettuato un prelievo di sangue su un numero di suini secondo la tabella di cui all' Allegato III, associato ad un prelievo di campioni di feci nei diversi scomparti del mezzo di trasporto.
- 4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente sufficiente a consentire all'IZS competente per territorio di costituire due aliquote; di queste una deve essere conservata per almeno un mese in adeguate condizioni che ne permettano l'utilizzo in caso di contenzioso con lo speditore.
- 5. I campioni inviati all'IZS devono essere accompagnati dal modello di cui all'Allegato V del presente Decreto.

ART. 11 Movimentazione

- 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, è vietato il trasporto di suini vivi da aziende non accreditate per MVS anche se destinati a stabilimenti di macellazione.
- 2. In deroga al comma precedente il Veterinario Ufficiale può autorizzare lo spostamento di suini dalle aziende non accreditate ad uno stabilimento di macellazione se nell'allevamento è stato effettuato con esito negativo un controllo sierologico della numerosità di cui all' Allegato III nei trenta giorni precedenti la macellazione, e le carni sono destinate esclusivamente al mercato regionale.



ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

3. La spedizione di suini vivi per allevamento è consentita solo se gli animali provengono da aziende con orientamento produttivo da riproduzione accreditate per MVS, inoltre nel modello IV deve essere riportata la dicitura "Allevamento accreditato per MVS".

ART. 12 Pulizia e disinfezione

 Le stalle di sosta, i centri di raccolta, le stalle annesse ai macelli, nonché i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS elencati nell' Allegato VI e secondo le procedure di cui all' Allegato II. L'avvenuto lavaggio e la disinfezione degli automezzi vengono certificate come da modello di cui all' Allegato VII.

ART. 13 Flussi informativi

- 1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale trasmette tempestivamente alla ASL competente per territorio sull'allevamento controllato l'esito degli esami sierologici e virologici svolti nell'ambito del piano.
- 2. In caso di sieropositività confermata dal CERVES, l'IZS trasmette la notizia a mezzo fax alla ASL ed al Servizio Prevenzione Regionale.
- In caso di riscontro di sieropositività o di isolamento virale, la ASL espleta entro dieci giorni una indagine epidemiologica secondo il modello di cui all' Allegato VIII, che trasmette al Ministero della Salute, al CERVES ed al Servizio Prevenzione Regionale.
- 4. In caso di focolaio la ASL competente trasmette, entro ventiquattro ore, al Ministero della Salute e al Servizio Prevenzione Regionale la notifica di malattia infettiva o trasmissibile di cui al D.A.I.S n° 54 del 21 ottobre 2009.
- 5. Le Aziende Sanitarie Locali inviano al Servizio Prevenzione Regionale la rendicontazione tecnica e finanziaria relativa alle attività svolte nell'anno precedente entro il 31 marzo conformemente alla Decisione 2003/886/CE.
- 6. La Regione invia al Ministero della Salute entro il 1° aprile dell'anno successivo una relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano, congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano eseguito nell'anno precedente.

ART. 15 Aspetti finanziari

1. Ai proprietari dei suini macellati e abbattuti in applicazione del piano è corrisposto l'indennizzo ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e del decreto interministeriale 19 agosto 1996, n. 587.



ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

ART. 16 Sanzioni

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osservi le prescrizioni previste dal presente Decreto, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

ART. 17 Disposizioni finali e abrogazioni

- 1. Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, i Sindaci, i Direttori Generali ed i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, gli allevatori, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione del presente Decreto.
- 2. Sono parte integrante del presente Decreto gli allegati dal n. I al n. VIII.
- 3. Il presente Decreto, abroga e sostituisce il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 33 del 5 novembre 2008.
- 4. Il presente Decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.
- 5. Le attività previste nel presente piano sono poste in essere con decorrenza immediata, e restano in vigore fino all'emanazione del successivo decreto di adozione del Piano di sorveglianza della MVS. L'attività di sorveglianza sierologica dovrà essere completata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Assessore

Antonio Angelo Liori

FG 4. SF Resp 4/4 P.T Resp 4/5 D.C. Dir. Serv. 4 M.T. Dir. Gen. Sanità